

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977

Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Valutazione ambientale strategica è normata a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), la cui Parte Seconda concerne: "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)*";
- al fine di chiarire l'applicazione di tale normativa, la Regione ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*), contenente, all'Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*), che aveva introdotto il procedimento di conferenza di pianificazione per l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori comunali, erano state date indicazioni per l'integrazione procedurale della valutazione ambientale strategica nell'ambito di tali procedimenti, mediante i seguenti Comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali:
 - Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: "*Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1*", pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008,
 - Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "*Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008*", pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009.

Considerato che, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, si è reso necessario rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché quelli dei due Comunicati sopra citati.

Considerato, altresì, che con l'introduzione dell'articolo 3 bis (*Valutazione ambientale strategica*) nel corpo normativo della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, definendo ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento, si rende necessario fornire indirizzi e criteri per lo svolgimento del processo di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al medesimo articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 e specificare le disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione delle varianti, come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 oppure, per l'approvazione degli strumenti esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 - *Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto, che, con deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 (*Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"*), sono state definite indicazioni operative per lo svolgimento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale al fine di semplificare lo svolgimento di tale fase e di rendere il più possibile omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici, analogamente, risulta opportuno fornire indicazioni per semplificare lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi; tali strumenti, infatti, rappresentano una delle tipologie di trasformazione urbanistica, che seppure di limitata entità, risulta essere maggiormente diffusa e, per tale ragione, necessita di specifiche indicazioni per rendere omogenea e allo stesso tempo adeguata la redazione dei relativi elaborati tecnici, come riportato nell'Allegato 2 - *Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi*, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto, infine, di demandare ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, l'adeguamento e l'aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "*Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*", approvato con la citata d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21-892, per esigenze di armonizzazione con sopravvenute modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative e pianificatorie nonché alle modalità di fruizione delle banche dati, ivi citate, con conseguente pubblicazione del testo aggiornato sul sito internet istituzionale, nella sezione dell'area tematica: "Ambiente", inerente la documentazione tecnica di supporto per le Valutazioni ambientali.

Preso atto che, in data 19 febbraio 2016, la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, ha espresso parere favorevole in merito alle disposizioni proposte con la presente deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*);

vista la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*), ora abrogata;

vista la legge 25 marzo 2013, n. 3 (*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*);

vista la legge 12 agosto 2013, n. 17 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*);

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi);

visto il Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia (*Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1*), pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008;

visto il Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia (*Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008*), pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 (*Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"*);

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all'articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 - *Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'Allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla d.g.r 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- di dare atto che le indicazioni in materia di valutazione ambientale strategica, riferite alle varianti strutturali approvate in conferenza di pianificazione ai sensi della l.r. 1/2007, fornite con il Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "*Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1*", pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008 e con il Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia "*Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato,*

pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009, si intendono superate dal presente provvedimento;

– di approvare le indicazioni tecniche per la redazione dei documenti per la verifica dell’assoggettabilità alla VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 - *Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi*, facente parte integrante della presente deliberazione e di disporre che l’aggiornamento del medesimo allegato 2 sia demandato ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

– di demandare ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, l’adeguamento e l’aggiornamento del documento tecnico di indirizzo *"Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"* approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21-892, per esigenze di armonizzazione con sopravvenute modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative e pianificatorie nonché alle banche dati di riferimento, ivi citate, con conseguente pubblicazione del testo aggiornato sul sito internet istituzionale, nella sezione dell'area tematica "Ambiente", inerente la documentazione tecnica di supporto per le Valutazioni ambientali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS

Premessa

1. Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure

- 1.1. Ambito di applicazione
- 1.2. Soggetti coinvolti
- 1.3. Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale
- 1.4. Documentazione necessaria
- 1.5. Avvalimento da parte delle amministrazioni comunali
- 1.6. Le funzioni dell'Organo tecnico
- 1.7. Iter procedurale
- 1.8. Integrazione tra procedure ambientali

2. Iter dei procedimenti integrati

- a. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano territoriale regionale e sue varianti
- b. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale o del Piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e sue varianti
- c. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana e loro varianti
- d. Procedimento integrato per l'approvazione del Progetto territoriale operativo regionale
- e. Procedimento integrato per l'approvazione del Progetto territoriale operativo provinciale o della Città metropolitana
- f. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 10, comma 8 della l.r. 56/1977, relative ai precedenti piani territoriali o paesaggistici regionali, provinciali e della Città metropolitana, comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale, che sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS
- g. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano regolatore generale comunale e intercomunale e per le varianti generali
- h. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti strutturali al Piano regolatore generale comunale e intercomunale
- i. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti necessarie per l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 16 bis, comma 1
- j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"
- j.2. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"
- k. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis
- l.1. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani particolareggiati (approvati ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"
- l.2. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani particolareggiati (approvati ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"
- l.3. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani esecutivi convenzionati (approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"
- l.4. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani esecutivi convenzionati (approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"

Premessa

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è finalizzata a garantire un elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.

Essa costituisce un importante strumento d'integrazione delle valutazioni ambientali nei piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in quanto garantisce che gli effetti ambientali dei piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e approvazione. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e quelli che disciplinano le destinazioni d'uso del suolo (strumenti urbanistici) e definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), rientrano tra quelli che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La VAS di tali piani è finalizzata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani stessi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria e deve svilupparsi in modo integrato alla formazione e attuazione del piano, al fine di operare la scelta adeguata anche sulla base degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed eventualmente prevedere opportune misure di mitigazione e compensazione degli effetti prodotti o ulteriori azioni di sostenibilità ambientale.

Essa rappresenta un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire, durante l'iter decisionale, la ricerca e l'esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi pianificatorie, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.

L'integrazione della VAS con le procedure di formazione dei piani di cui sopra è, inoltre, presupposto necessario all'approvazione dei piani stessi, pena l'annullabilità per violazione di legge dei relativi provvedimenti amministrativi. A tal fine è fondamentale che la VAS di tali piani sia svolta in modo integrato con le procedure e nel rispetto dei contenuti essenziali, come disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*) e secondo le indicazioni del presente allegato.

Nel caso dei piani gerarchicamente ordinati o, comunque, funzionalmente collegati, è inoltre necessario un opportuno coordinamento interistituzionale e intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo riproduzioni delle medesime valutazioni. Fermo restando, pertanto, che la VAS deve essere effettuata ai vari livelli amministrativi, le autorità preposte all'approvazione dei piani devono tenere conto delle valutazioni che sono già state realizzate nei vari processi pianificatori, con riferimento anche alle diverse scale territoriali o alle diverse tematiche settoriali, e limitare le analisi e le valutazioni successive agli aspetti che non sono già stati valutati in precedenza. L'attività di valutazione dei piani può, inoltre, produrre informazioni utili per i procedimenti valutativi puntuali che devono essere effettuati sui progetti di singole opere e/o interventi, previsti dal piano stesso.

Considerato che con l'introduzione dell'articolo 3 bis (*Valutazione ambientale strategica*) nel corpo normativo della l.r. 56/1977, sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, definendo ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento, il presente allegato fornisce indirizzi e criteri per lo svolgimento del processo di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all'articolo 3 bis, comma 8 della l.r. 56/1977 e specifica le disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione delle varianti come previsto all'art. 16 bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 o per l'approvazione degli strumenti esecutivi, come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima l.r. 56/1977.

Inoltre, proprio in virtù del fatto che le ricadute territoriali e urbanistiche coinvolgono aspetti valutativi oggetto di altri procedimenti ambientali, con il presente atto si intendono disciplinare anche le relative modalità di integrazione come dettagliatamente specificato al paragrafo 1.8. (*Integrazione tra procedure ambientali*); i casi rispetto ai quali rileva la necessità del coordinamento nell'ambito della procedura VAS sono essenzialmente relativi alla valutazione d'incidenza (VI) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

Considerato, infine, che prima dell'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 56/1977 che hanno disciplinato a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, i chiarimenti in merito all'attuazione della normativa nazionale erano stati forniti attraverso un atto di indirizzo e coordinamento adottato con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*), contenente all'Allegato II - *Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica*, si rende necessario con il presente atto rivedere e sostituire proprio i contenuti di tale Allegato II, aggiornandoli rispetto ai nuovi indirizzi relativi alla VAS specifici per la pianificazione urbanistica e territoriale.

1. Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure

1.1. Ambito di applicazione

Al fine di definire l'ambito di applicazione della VAS con riferimento alle diverse tipologie di strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, vengono di seguito elencate le fasi della VAS, previste dalla normativa regionale, in relazione ad ogni tipologia di piano o variante disciplinato dalla l.r. 56/1977.

La fase di valutazione della procedura di VAS si applica, infatti, agli strumenti di pianificazione disciplinati ai sensi della l.r. 56/1977 e viene effettuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per i piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti, soggetti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ed elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e negli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*), nonché per i piani per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*), nonché dell'articolo 44 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*).

Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs 152/2006, deve invece essere svolta la preventiva fase di verifica di assoggettabilità per determinare la significatività degli effetti ambientali, nel caso di:

- a. piani di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- b. modifiche minori dei piani di cui sopra;
- c. altri piani elaborati per la pianificazione territoriale e la destinazione d'uso del suolo che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Pertanto la fase di valutazione **deve essere obbligatoriamente effettuata** nel caso di:

- a. Piano territoriale regionale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);
- b. Piano paesaggistico regionale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);
- c. Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 7 bis della l.r. 56/1977) e sue varianti (ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. 56/1977);
- d. Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 8 quinquies della l.r. 56/1977);
- e. Piani di settore, contenenti disposizioni di carattere territoriale, che costituiscono variante dei piani territoriali degli enti dello stesso livello e sono approvati ai sensi dell'art. 8 bis, comma 3 della l.r. 56/1977, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore;
- f. Piano regolatore comunale o intercomunale (ai sensi dell'art. 3 comma 2 e secondo le modalità dell'art. 15 della l.r. 56/1977);
- g. Variante generale al piano regolatore comunale o intercomunale (ai sensi dell'art. 17 comma 3 e secondo le modalità dell'art. 15 della l.r. 56/1977);
- h. Qualsiasi tipologia di piano per la quale sia necessaria la valutazione d'incidenza. In particolare, poiché l'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/2006 dispone che deve essere effettuata la fase di valutazione della VAS nel caso in cui si ritenga necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, si ritiene utile rimarcare che tale disposizione deve essere intesa come riferita al piano nel suo complesso e alla considerazione della probabilità di incidenze significative necessariamente riferite al piano. Come infatti ha avuto occasione di rimarcare il Giudice comunitario, le valutazioni afferenti a piani o a progetti differiscono sotto diversi punti di vista. Pertanto non comporterà obbligatoriamente la sottoposizione alla fase di valutazione della VAS la necessità di effettuare approfondimenti che richiedano lo svolgimento di una valutazione d'incidenza riferita ad aspetti di progetto specifici e puntuali determinati da singole previsioni del piano. Resta inteso ovviamente che, ove già durante la fase di redazione del piano appaiano aspetti inerenti la valutazione d'incidenza meritevoli di essere tenuti in considerazione per quanto riguarda la probabilità di incidenza significativa del piano, sarà d'obbligo procedere alla fase di valutazione del piano stesso.

Si deve, invece, procedere alla fase di **verifica preventiva di assoggettabilità** a VAS nel caso di:

- a. Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);
- b. Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);
- c. Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell'art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977);
- d. Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 8 della l.r. 56/1977);
- e. Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 4 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);
- f. Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 comma 5 (ai sensi dell' art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977);
- g. Varianti necessarie per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come definite dall'art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell' art. 16 bis comma 5 della l.r. 56/1977);
- h. Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell' art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);
- i. Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall'art. 32 (ai sensi dell'art. 40 comma 7 e 9 della l.r. 56/1977), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c.

Si precisa che le varianti e i piani appena elencati non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS nei seguenti casi:

- a. varianti al piano regolatore comunale, qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante (ai sensi dell' art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977), vale a dire varianti che nel recepire le indicazioni del PAI o della normativa in materia di industrie a rischio d'incidente rilevante non determinano alcuna nuova previsione localizzativa o nuovi carichi insediativi o eventuali modifiche infrastrutturali;
- b. varianti al piano regolatore comunale qualora costituiscano mero adeguamento a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS che in tale sede ne abbiano valutato gli effetti ambientali (ai sensi dell' art. 17 comma 9 della l.r. 56/1977);
- c. strumenti urbanistici esecutivi che non comportano variante al piano regolatore comunale che li ha determinati, per i quali sia stato già svolto un precedente esame degli effetti ambientali in sede di analisi di compatibilità ambientale o valutazione del PRG che in base all'individuazione dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, abbia individuato i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste (ai sensi dell'art. 40 comma 7 della l.r. 56/1977).

Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall'art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all'art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato di cui all'articolo 81.

Va, ancora precisato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica (o la verifica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge effetto di variante degli strumenti urbanistici, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (cfr. anche articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977); i casi più frequenti sono l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 o il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*).

Si specifica, infine, che essendo la probabilità di produrre effetti significativi sull'ambiente l'elemento determinante ai fini della sottoposizione a valutazione, nei casi in cui emerga la probabilità di tali effetti significativi già nel corso della predisposizione della variante, si ritiene necessaria la sottoposizione alla fase di valutazione, avviando direttamente la specificazione, senza svolgere la fase di verifica, come specificato all'articolo 17, comma 10 della l.r. 56/1977, anche in applicazione dei principi comunitari di precauzione e di proporzionalità.

1.2. Soggetti coinvolti

I principali soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico (vedi anche successivo paragrafo 1.7.).

Di seguito vengono indicate le caratteristiche dei soggetti coinvolti e le loro competenze:

- a. **Autorità procedente:** è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (ad es. la Regione per i piani territoriali e paesaggistici, la Città metropolitana per il piano di coordinamento metropolitano, la Provincia per i piani di coordinamento provinciale, il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti).

In caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente:

- predisporre il documento tecnico di verifica;
- trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS;
- in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della verifica nel piano e procede con l'iter di formazione del piano stesso, dando atto nella deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica;
- in caso di assoggettabilità alla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli elaborati del piano con il rapporto ambientale e le necessarie modifiche derivanti dalla fase di verifica svolta, utilizzando gli elementi di specificazione eventualmente forniti dai soggetti consultati e prosegue il procedimento come sotto elencato a partire dal quinto trattino.

In caso di piani soggetti alla fase di valutazione, l'autorità procedente:

- predisporre il documento tecnico preliminare (o rapporto preliminare come definito all'articolo 13, comma 1 del d.lgs 152/2006);
- individua i soggetti con competenza ambientale da consultare;
- trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai fini della specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- predisporre il rapporto ambientale tenendo conto dei contributi dei soggetti consultati;
- mette a disposizione gli elaborati del piano comprensivi del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sul sito informatico e presso l'ufficio dell'autorità competente e pubblica l'informazione dell'avvenuta messa a disposizione;
- informa i soggetti competenti in materia ambientale dell'avvenuta pubblicazione e del deposito;
- revisiona gli elaborati di piano in collaborazione con la struttura competente per la VAS, tenendo conto degli esiti della consultazione e del parere motivato espresso dall'autorità competente;
- redige la dichiarazione di sintesi;
- approva e pubblica il piano, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.

Nel caso in cui il **soggetto proponente** (di solito un soggetto privato) e l'autorità procedente non coincidano, al primo spetta la predisposizione degli elaborati di piano nonché quelli previsti per le varie fasi del procedimento di VAS, alla seconda spetta, nelle varie fasi, l'adozione e la trasmissione degli stessi all'autorità competente ovvero in fase di specificazione la trasmissione degli stessi ai soggetti con competenza ambientale, nonché l'approvazione e la pubblicazione del piano.

- b. **Autorità competente:** ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha infatti sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

Nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale di cui alla successiva lettera c., senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione.

In caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente:

- verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata;
- consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista;
- svolge le attività tecnico-istruttorie;
- assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale.

In caso di piani soggetti alla fase di valutazione, l'autorità competente:

- analizza il documento tecnico preliminare ed esamina l'elenco dei soggetti con competenza ambientale da consultare, proposti dall'autorità procedente;
- definisce il contributo tecnico per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata per la valutazione;
- mette a disposizione gli elaborati sul sito informatico e presso i propri uffici;
- svolge le attività tecnico-istruttorie;
- acquisisce e valuta gli esiti della consultazione;
- elabora in piena autonomia e responsabilità il parere motivato;
- partecipa alla fase di revisione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, coordinandosi con l'autorità procedente e, se diverso anche con il soggetto proponente privato.

c. Organo tecnico: è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale, di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

L'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale.

Nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite.

Nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito, come previsto dal successivo paragrafo 1.5.

Ad esso compete, l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, nonché la partecipazione alla fase di revisione del piano.

d. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA): riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e della l.r. 40/1998, assicurando il proprio supporto anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti istituzionali. Essa è consultata nelle varie fasi del procedimento, secondo quanto previsto dai diversi iter per la formazione dei piani o loro varianti.

e. Soggetti con competenza ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani, e individuati secondo i criteri definiti al successivo paragrafo 1.3. Ad essi compete la formulazione di contributi e pareri riferiti agli effetti ambientali dei piani, in funzione delle specifiche competenze di ciascun soggetto, nonché la proposta di ulteriori forme di mitigazione e compensazione o azioni integrative di sostenibilità ambientale.

- f. Pubblico:** tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni e organizzazioni, che hanno diritto di partecipare alla consultazione pubblica in fase di valutazione ed essere informati sul procedimento.
- g. Pubblico interessato:** è il pubblico interessato dagli effetti ambientali del piano, tra cui rientrano i soggetti portatori di conoscenze specifiche o interessi diffusi o le associazioni ambientali o di categoria che possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze di copianificazione e valutazione.

1.3. Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale

I soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento, come definiti al paragrafo precedente, sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto:

- del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o della variante;
- della tipologia di piano o variante;
- degli interessi pubblici coinvolti.

Fermo restando che non è possibile fornire a priori un elenco esaustivo dei soggetti con competenza ambientale da consultare, si propone di seguito un elenco indicativo dei soggetti da consultare in ogni caso e di quelli da coinvolgere a seconda dei casi con riferimento ai precedenti criteri.

In relazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale, devono essere consultati:

- **in ogni caso:** Ministero dell'Ambiente, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenze, Regioni confinanti, Province, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti, Autorità di Bacino del Fiume Po;
- **a seconda dei casi** quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: altri Ministeri competenti, Associazioni rappresentative degli Enti locali, Stati e Regioni transfrontaliere confinanti con le modalità di cui all'articolo 32 del d.lgs. 152/2006, altri soggetti.

In relazione agli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e di Città metropolitana, devono essere consultati:

- **in ogni caso:** Regione, Province o Città metropolitana confinanti, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti, Comuni o loro forme associative, Soprintendenze;
- **a seconda dei casi** quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale, Autorità di Bacino del Fiume Po, Enti di gestione delle aree protette, Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 qualora specificamente delegati, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti.

In relazione agli strumenti urbanistici devono essere consultati:

- a.** per i PRG e le loro Varianti generali, strutturali, semplificate e di valorizzazione immobiliare:
- **in ogni caso:** Regione, Provincia, Città metropolitana, comuni limitrofi o loro forme associative, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti;
 - **a seconda dei casi** quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Enti di gestione delle aree protette, Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 qualora specificamente delegati, ASL, Autorità di Bacino del Fiume Po, altri soggetti;
- b.** per le Varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante:
- **in ogni caso:** Provincia, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti;
 - **a seconda dei casi** quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: comuni limitrofi o loro forme associative, singoli settori regionali con responsabilità amministrativa specifica per materia (nel caso di ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani), Enti di gestione delle Aree protette, ASL, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Ambiti territoriali ottimali competenti in materia di reti idriche e rifiuti (ATO), altri soggetti.

I soggetti con competenza ambientale e gli altri soggetti consultati nell'ambito dei diversi procedimenti forniscono contributi finalizzati a migliorare il processo di pianificazione che possono articolarsi in osservazioni derivanti da competenze proprie di cui l'autorità competente dovrà tenere conto in maniera adeguata, ovvero in osservazioni di carattere scientifico o conoscitivo che potranno essere utilizzati dall'autorità competente quale patrimonio di conoscenza funzionale al miglioramento complessivo della qualità ambientale del piano o della variante.

1.4. Documentazione necessaria

Per garantire che la valutazione ambientale contribuisca in maniera costruttiva alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, non è sufficiente integrare la procedura urbanistica o di pianificazione con quella di valutazione, ma occorre tendere anche all'integrazione tecnico-documentale che consenta ai soggetti consultati e al pubblico la definizione di contributi e pareri maggiormente attinenti, nei quali vengano individuate efficaci azioni di integrazione, mitigazione e compensazione.

Pertanto per poter espletare la Verifica preventiva di assoggettabilità, **il documento tecnico di verifica** deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato I del d.lgs. 152/2006 ed essere finalizzato all'analisi e alla valutazione della rilevanza dei probabili effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito dell'attuazione della variante o del piano, così come illustrati dagli obiettivi indicati nella documentazione urbanistica.

Nel caso in cui l'amministrazione proponente intenda, procedere direttamente alla Valutazione Ambientale Strategica, senza svolgere la fase di Verifica preventiva di assoggettabilità, o nell'eventualità che la variante o il piano proposti ricadano nei casi soggetti a Valutazione ambientale obbligatoria, **il documento tecnico preliminare** deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'allegato VI del d.lgs. 152/2006 ed essere finalizzato all'espletamento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale che accompagna la variante o il piano. In tali casi vanno anche tenute presenti le indicazioni fornite con la D.g.r. del 12 gennaio 2015, n. 21- 892 (*Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"*).

Qualora in fase di Verifica si sia stabilita la necessità di assoggettare a valutazione la variante o il piano o si sia in uno dei casi in cui la valutazione risulta obbligatoria, l'amministrazione proponente, sulla scorta delle informazioni contenute nel documento tecnico di verifica o documento tecnico preliminare e dei contributi acquisiti dai soggetti consultati nella fase di Verifica o Specificazione, dovrà elaborare **il rapporto ambientale**, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale, secondo l'articolazione indicata dall'Allegato VI del d.lgs. 152/2006. Si ricorda l'importanza della collaborazione tra Autorità competente in materia di VAS e Autorità procedente per l'elaborazione e la redazione del Progetto preliminare della variante o del piano.

Si ricorda infine che le indicazioni acquisite nella fase di Specificazione concorrono a determinare la corretta definizione dell'ambito di influenza della variante o del piano e quale sia il livello di dettaglio delle informazioni da introdurre nel Rapporto ambientale, per garantire che "gli effetti derivanti dalla variante o dal piano" proposti siano identificati, valutati, sottoposti alla partecipazione del pubblico, presi in considerazione dall'autorità competente per "garantire un elevato livello di protezione, di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali".

La sintesi non tecnica deve rappresentare in modo semplificato le informazioni contenute nel Rapporto ambientale al fine di facilitare la partecipazione del pubblico.

Il piano di monitoraggio ambientale deve essere adeguato a garantire e monitorare con indicatori appropriati gli effetti derivanti dall'attuazione della variante o del piano e consentire una possibile ridefinizione degli obiettivi del piano sulla base degli ulteriori effetti ambientali individuati.

Si ricorda inoltre che, ai fini della predisposizione del piano di monitoraggio ambientale, un utile riferimento è costituito dalla banca dati creata per i piani di monitoraggio del Piano Territoriale regionale e del Piano Paesaggistico regionale.

1.5. Avvalimento da parte delle amministrazioni comunali

Come anticipato, i comuni e le loro forme associative devono utilizzare per l'esercizio della funzione di autorità competente per la VAS, il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; in particolare le amministrazioni comunali che esercitano stabilmente e in autonomia la funzione in materia di VIA, sono tenute ad esercitare autonomamente anche la funzione in materia di VAS.

Nel caso di amministrazioni non ancora dotate di un proprio OTC, le stesse possono istituirlo in forma associata, o, in subordine, possono avvalersi di altro organo tecnico già istituito, come previsto dall'articolo 3 bis, comma 7 della l.r. 56/1977, rivolgendosi prioritariamente a un'altra amministrazione già coinvolta a qualunque titolo nel procedimento, ovvero ad altra amministrazione comunale territorialmente prossima, che

possa garantire l'analisi degli aspetti territoriali e degli effetti ambientali del piano o della variante. In tali casi la responsabilità del procedimento di VAS resta in capo all'amministrazione che approva il piano o la variante, in qualità di autorità competente.

Le Amministrazioni comunali possono altresì ricorrere all'istituto dell'avvalimento o ad altri istituti analoghi nell'ambito delle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, funzioni fondamentali svolte dalle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Nei casi di avvalimento, la struttura comunale responsabile del procedimento di VAS dovrà garantire il coordinamento tra la struttura tecnica comunale responsabile del procedimento urbanistico e l'Organo tecnico di cui si avvale (in vece dell'Organo tecnico comunale) al fine di assolvere alle fasi di confronto e dialogo previste dal d.lgs. 152/2006.

La richiesta di avvalimento dell'Organo tecnico regionale o di altra amministrazione deve avvenire con lettera a firma del responsabile del procedimento di VAS ed è necessario che vengano preventivamente concordate le modalità e le tempistiche dell'avvalimento

1.6. Le funzioni dell'Organo tecnico

L'organo tecnico svolge compiti differenti a seconda del ruolo assunto, di volta in volta, dall'amministrazione presso cui è istituito, che potrà essere quello di autorità competente in materia di VAS oppure soggetto competente in materia ambientale consultato, oltre al caso in cui vi sia stata richiesta di avvalimento da parte di altra Amministrazione.

Nel caso di amministrazione con il ruolo di **autorità competente in materia di VAS**, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa, che riguardano:

- l'analisi della completezza dei documenti ambientali predisposti o presentati;
- l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- lo svolgimento degli approfondimenti istruttori;
- la definizione del contributo tecnico per la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, nei procedimenti di valutazione;
- l'analisi delle osservazioni e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica o valutazione;
- l'elaborazione di un rapporto istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato;
- la collaborazione con la struttura responsabile del piano alla fase di revisione del Piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nei casi di valutazione.

Nel caso di amministrazione consultata in quanto **soggetto competente in materia ambientale**, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla formulazione del contributo o parere di competenza dell'amministrazione consultata, a seconda che si tratti della fase di specificazione, verifica o valutazione, anche ai fini, nel caso della Regione, della formulazione del parere unico regionale, nei casi di conferenze di copianificazione e valutazione o conferenze di servizi.

Nei casi, invece, in cui vi sia stata **richiesta di avvalimento da parte di altra amministrazione**, l'organo tecnico sostitutivo svolge le funzioni tecnico istruttorie precedentemente elencate finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza del responsabile comunale del procedimento di VAS.

1.7. Iter procedurale

Dal punto di vista procedurale, il comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, prevede che la valutazione ambientale strategica si svolga in modo integrato con le procedure di formazione e approvazione dei diversi strumenti di pianificazione, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione del pubblico.

Il processo di VAS si articola in diverse fasi che vengono di seguito descritte:

- I. Verifica di assoggettabilità: tale fase viene attivata, qualora prevista a seconda della tipologia di strumento (vedi ambito di applicazione – paragrafo 1.1), allo scopo di verificare se esistano possibili effetti ambientali significativi derivanti dalle previsioni urbanistico/territoriali che determinino la necessità di sottoporre gli strumenti stessi alla fase di valutazione, anche in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; tale fase prevede una formalizzazione del documento tecnico di verifica con provvedimento dirigenziale o di Giunta, come specificato negli schemi allegati, a seconda della natura tecnica o politica dell'atto di avvio e la consultazione dei soggetti con competenza

ambientale e si conclude con l'emissione del provvedimento inerente la fase di verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente per la VAS. Nei casi di varianti strutturali ai piani regolatori generali, il parere regionale in merito all'assoggettabilità alla fase di valutazione, espresso nella conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis della l.r. 56/1977, assume carattere vincolante. In caso di esclusione da valutazione l'autorità procedente deve dare atto nelle fasi successive di approvazione dello strumento di aver tenuto conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di assoggettabilità a VAS. Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito dell'amministrazione competente.

II. Specificazione: tale fase viene svolta, quando lo strumento è soggetto direttamente alla fase di valutazione (vedi ambito di applicazione – paragrafo 1.1) o a seguito degli esiti della fase di verifica, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; nel caso in cui sia avviata autonomamente, tale fase necessita della formalizzazione del documento tecnico preliminare che accompagna gli elaborati preliminari riportanti le previsioni urbanistico/territoriali con provvedimento dirigenziale o di Giunta, come specificato negli schemi allegati, a seconda della natura tecnica o politica dell'atto di avvio ed è costituita dalla consultazione dell'autorità competente e dei soggetti con competenza ambientale su tali documenti. Nel caso di varianti urbanistiche e di piani esecutivi, soggetti a verifica di assoggettabilità, qualora l'autorità competente determini la necessità di assoggettare alla valutazione la variante, gli elementi forniti dalla stessa e dai soggetti con competenza ambientale consultati, sono utilizzati per adempiere alla fase di specificazione e definire l'ambito di influenza della variante o del piano e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

III. Valutazione: tale fase include lo svolgimento delle consultazioni pubbliche e dei soggetti con competenza ambientale sul piano, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica e si conclude con l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente a seguito del lavoro istruttorio svolto sulla documentazione presentata e alla luce delle osservazioni pervenute. Il parere motivato è pubblicato sul sito dell'amministrazione competente.

I termini complessivi per la messa a disposizione del pubblico ai fini della consultazione ambientale comprendono i termini di pubblicazione e osservazione previsti dalla l.r. 56/1977, pertanto nello svolgimento della fase di valutazione i documenti ambientali e urbanistici sono pubblicati per 60 giorni entro i quali chiunque può esprimere osservazioni e contributi sia ai fini ambientali che ai fini urbanistici.

IV. Revisione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale e decisione: la revisione, svolta obbligatoriamente prima dell'approvazione, avviene sulla base degli esiti del parere motivato; in tale fase l'autorità procedente, con il contributo del soggetto proponente nel caso in cui non coincidano, provvede alla revisione dello strumento stesso in collaborazione con l'autorità competente.

La deliberazione di approvazione dello strumento di pianificazione urbanistico/territoriale è, quindi, accompagnata dalla dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento, vale a dire come si è tenuto conto del rapporto ambientale, del parere motivato e degli esiti delle consultazioni, quali sono le ragioni delle scelte, anche alla luce delle possibili alternative individuate, e come sono definite e organizzate le misure previste per il monitoraggio ambientale. La deliberazione di approvazione con la dichiarazione di sintesi, e il piano di monitoraggio sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente al piano o alla variante approvati.

Nel caso di svolgimento della fase di valutazione, l'attuazione delle previsioni di piano è accompagnata dal monitoraggio ambientale che, sulla base delle indicazioni del piano di monitoraggio approvato, assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, al fine di individuare gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Le amministrazioni si impegnano a redigere periodicamente un report di monitoraggio nel quale viene data adeguata informazione dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate; tale report deve essere reso pubblico attraverso il sito web dell'amministrazione interessata e trasmesso all'amministrazione regionale per l'aggiornamento dei dati relativi al sistema di monitoraggio dei propri strumenti di pianificazione.

Negli schemi riportati al successivo capitolo 2. *"Iter dei procedimenti integrati"* sono dettagliati i passaggi procedurali necessari per lo svolgimento dell'iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica relativamente alle seguenti tipologie di piano:

- a. Piano territoriale regionale e sue varianti;
- b. Piano paesaggistico regionale e sue varianti;
- c. Piano territoriale di coordinamento provinciale o della città metropolitana e sue varianti;
- d. Progetto territoriale operativo regionale;

- e. Progetto territoriale operativo provinciale o della Città metropolitana;
- f. Varianti di cui all'articolo 10 della l.r. 56/1977, relative ai precedenti piani, comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale;
- g. Piano regolatore generale comunale e intercomunale e sue varianti generali;
- h. Variante strutturale al piano regolatore generale comunale e intercomunale;
- i. Variante necessaria per l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 16 bis, comma 1 della l.r. 56/1977;
- j. Variante parziale al PRG;
- k. Varianti semplificate al PRG art. 17 bis della l.r. 56/1977;
- l. Strumenti urbanistici esecutivi art. 32 della l.r. 56/1977.

Nei casi in cui, per l'approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti, sia prevista una conferenza di copianificazione e valutazione o una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), i pareri espressi in materia di VAS (verifica, specificazione o valutazione) sono resi in conferenza, nell'ambito del parere unico che ciascun ente partecipante alla conferenza è tenuto a produrre.

Nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, di piani particolareggiati e di piani esecutivi convenzionati, per i quali la legge non disciplina il procedimento integrato di approvazione e di valutazione dello strumento, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante o dello strumento urbanistico esecutivo, come riportato negli schemi di cui al capitolo 2.

Inoltre per la verifica di assoggettabilità o per la specificazione, qualora non sia prevista nel procedimento urbanistico una specifica fase dedicata all'analisi preliminare dei contenuti del piano o della variante, come previsto ad esempio nel caso della conferenza di copianificazione per l'esame della proposta tecnica del progetto preliminare, tale fase di verifica di assoggettabilità alla VAS o di specificazione è svolta anche mediante il ricorso al modulo procedurale della conferenza di servizi.

1.8. Integrazione tra procedure ambientali

Con riferimento alla necessità di integrazione delle procedure, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente stabilisce espressamente che per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale risulti contemporaneamente dalla direttiva medesima e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

Anche l'articolo 10 del d.lgs. 152/2006 detta specifiche norme orientate al coordinamento procedurale.

I casi rispetto ai quali rileva la necessità del coordinamento nell'ambito della procedura VAS sono essenzialmente relativi alla **valutazione d'incidenza (VI)** di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, nonché all'articolo 44 della l.r. 19/2009 e alla **valutazione d'impatto ambientale** di cui al Titolo II del d.lgs. 152/2006, per i quali si precisano di seguito le modalità d'integrazione.

VI integrata nella VAS

Per quanto concerne la valutazione d'incidenza, l'articolo 44 della l.r. 19/2009 stabilisce che i piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica da svolgere in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale in materia.

Per il piano o la variante che necessita della fase di verifica della procedura di valutazione d'incidenza, tale fase può essere svolta contestualmente alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS o nell'ambito della fase di specificazione.

Se il piano o la variante sono assoggettati sia a valutazione di VAS sia alla fase di valutazione della procedura di valutazione d'incidenza, il procedimento di valutazione di incidenza risulta ricompreso nella VAS: a tal fine i contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D alla l.r. 19/2009, fanno parte del rapporto ambientale e devono essere contenuti in un paragrafo specifico, considerando che spesso gli interlocutori per la valutazione d'incidenza, pur essendo integrata nella VIA o nella VAS, non sono gli stessi.

L'articolo 44 predetto specifica ancora che i piani possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi successivi.

Dell'avvenuta integrazione procedurale dovrà essere puntualmente informato il pubblico affinché sia messo nelle condizioni di presentare osservazioni sul progetto sottoposto a verifica.

L'Autorità competente alla valutazione d'incidenza per i piani è la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, fatta salva la specifica delega della competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza sul piano ad altro soggetto gestore del sito della Rete Natura 2000 interessato.

VIA integrata nella VAS

Per quanto riguarda l'integrazione fra le procedure di VIA e le procedure di VAS, si richiama preliminarmente quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE, ai sensi del quale la valutazione ambientale effettuata ai sensi della VIA non esclude l'applicazione della VAS. Le valutazioni effettuate per la VIA e la VAS – ha sottolineato la giurisprudenza costante del Giudice comunitario - differiscono sotto diversi punti di vista ed è necessario applicare cumulativamente gli adempimenti richiesti da entrambi i procedimenti ambientali, ferma restando la necessità di effettuare un'efficace integrazione al fine di semplificare le procedure e di non duplicare le valutazioni.

In attuazione di tale disposizione, l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 152/2006, prevede che la verifica di assoggettabilità riguardante i progetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto medesimo (verifica di VIA), possa essere condotta nell'ambito del procedimento di VAS.

Dell'avvenuta integrazione procedurale dovrà essere puntualmente informato il pubblico affinché sia messo nelle condizioni di presentare osservazioni sul progetto sottoposto a verifica.

VAS integrata nella VIA

Viceversa l'integrazione potrà avvenire anche nell'ambito della procedura di VIA, qualora ad esempio per la localizzazione dell'opera sottoposta a VIA sia necessario addivenire alla variante al piano funzionalmente e territorialmente limitata alla realizzazione del progetto.

Ricadono in tale fattispecie, in particolare le varianti al piano regolatore comunale finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA (fase di verifica o di valutazione), funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione (ai sensi dell'art. 16 bis comma 6, dell' art. 17 comma 9) o nel caso di strumenti urbanistici esecutivi finalizzati alla realizzazione di interventi soggetti a VIA.

Al fine di verificare efficacemente la possibilità di unificare le procedure e verificare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso, si potrà ad esempio usare il modello procedurale della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della l. 241/1990.

Dell'avvenuta integrazione procedurale dovrà essere puntualmente informato il pubblico affinché sia messo nelle condizioni di presentare osservazioni sulla variante sottoposta a VAS.

In tutti i casi di integrazione procedurale sopra descritti, , sarà in tal modo possibile:

- che l'avvio di procedimento inerente il progetto, dia conto, oltre che dell'avvenuto deposito del progetto ai fini della VIA, anche dell'avvio del procedimento di variante, della VAS e del procedimento di VI e viceversa;
- che la consultazione del pubblico agli effetti di VIA, VI e di VAS e del procedimento urbanistico sia unificata, e salvaguardi le tempistiche più garantiste;
- che l'istruttoria inerente i procedimenti di VIA, VI e di VAS sia a tutti gli effetti unica.

L'approccio unitario consente così di unificare interventi di competenza di Autorità diverse ma funzionali alla realizzazione dell'intervento, con innegabili risparmi:

- di tempistica, in quanto i tempi richiesti dai diversi procedimenti settoriali sono unificati, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione del procedimento sancito dall'articolo 2 della l. 241/1990;
- di pubblicazione, in quanto si procede ad una sola pubblicazione per tutti gli interventi, unificando di conseguenza anche il deposito delle osservazioni del pubblico;
- di richiesta informazioni e integrazioni al proponente, che, grazie alla composizione delle richieste dei vari attori del procedimento, comportano per i progettisti uno sforzo di gran lunga minore rispetto ad un approccio settoriale;
- di adempimenti richiesti al privato, in quanto l'integrazione dei procedimenti permette di coordinare le prescrizioni necessarie per le varie autorizzazioni in un'unica sede.

Da ciò discende che alla conferenza di servizi dovranno essere invitati i soggetti con competenza ambientale della procedura di VAS e i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e che la documentazione necessaria dovrà essere integrata in relazione alle diverse procedure, anche raccolti in un unico documento di valutazione ambientale.

Resta inteso ovviamente che la conferenza di servizi costituisce un mero modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento, al fine del miglior raccordo delle Amministrazioni nei procedimenti pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità, e non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie, ma li mantiene integri.

Si specifica, infine, che il procedimento si conclude con un unico provvedimento, emesso dal responsabile del procedimento prevalente, che dà atto degli esiti degli altri procedimenti integrati.

2. Iter dei procedimenti integrati

Come descritto al precedente paragrafo 1.6. si riportano di seguito gli schemi che dettagliano i passaggi procedurali necessari per lo svolgimento dell'iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica relativamente alle seguenti tipologie di piano. Ciascuno schema qualora vi fosse la necessità di svolgere contestualmente le relative fasi dei procedimenti di valutazione d'incidenza o di valutazione d'impatto ambientale andrà opportunamente integrato.

a. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano territoriale regionale e sue varianti

La Giunta regionale adotta il documento programmatico del PTR, comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS (D.G.R.)			
La Direzione regionale procedente informa dell'adozione le Province, la Città metropolitana e la competente Commissione consiliare permanente	La Direzione regionale procedente trasmette gli atti		
	al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'attivazione della procedura di VAS	ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'invio del proprio contributo tecnico per la fase di specificazione	
	Entro 90 giorni dalla trasmissione del documento programmatico si conclude la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale		
La Giunta regionale predispone e adotta il piano comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977			
La Direzione regionale procedente			
dà notizia dell'adozione del PTR sul BUR con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui sono pubblicati gli atti, al fine di far pervenire le osservazioni da parte di chiunque nei successivi 60 giorni, anche ai fini della VAS	trasmette gli atti alle Province e alla Città metropolitana che entro 60 giorni esprimono parere con deliberazione consiliare e lo inviano alla Regione	trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'avvio della fase di valutazione	informa dell'avvenuta pubblicazione i soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 giorni esprimono il parere di competenza
La Giunta regionale			
Entro 90 giorni dal termine delle consultazioni	acquisisce il parere della commissione tecnica urbanistica ¹ (CTU) e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ² (Commissione 91 bis), espresso in seduta congiunta entro 30 giorni dalla richiesta	esprime, con D.G.R., il parere motivato, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, in tempo utile per consentire lo svolgimento della fase di revisione del Piano	
	esaminati i pareri e le osservazioni, tenuto conto del parere motivato di valutazione ambientale e del parere della CTU e della Commissione 91 bis, procede con D.G.R. alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e alla trasmissione al Consiglio regionale degli elaborati definitivi, comprensivi della dichiarazione di sintesi prevista per la VAS e del piano di monitoraggio		
Il Consiglio regionale approva il PTR			

¹ Commissione tecnica urbanistica ai sensi dell'art. 77 della l.r. 56/1977.

² Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977.

b. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale o del Piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e sue varianti

La Giunta regionale adotta il documento programmatico del PPR o PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS (D.G.R.)			
La Direzione regionale precedente informa dell'adozione le Province, la Città metropolitana e la competente Commissione consiliare permanente	La Direzione regionale precedente trasmette gli atti		
	al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'attivazione della procedura di VAS	ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'invio del proprio contributo tecnico per la fase di specificazione	
	Entro 90 giorni dalla trasmissione del documento programmatico si conclude la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale		
La Giunta regionale predispone e adotta il piano comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977			
La Direzione regionale precedente			
dà notizia dell'adozione del PPR o PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sul BUR con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui sono pubblicati gli atti, al fine di far pervenire le osservazioni da parte di chiunque nei successivi 60 giorni, anche ai fini della VAS	trasmette gli atti alle Province e alla Città metropolitana che entro 60 giorni esprimono parere con deliberazione consiliare e lo inviano alla Regione	trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'avvio della fase di valutazione	informa dell'avvenuta pubblicazione i soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 giorni esprimono il parere di competenza
La Giunta regionale			
Entro 90 giorni dal termine delle consultazioni	acquisisce il parere della commissione tecnica urbanistica ³ (CTU) e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ⁴ (Commissione 91 bis), espresso in seduta congiunta entro 30 giorni dalla richiesta	esprime, con D.G.R., il parere motivato, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, in tempo utile per consentire lo svolgimento della fase di revisione del Piano	
	esaminati i pareri e le osservazioni, tenuto conto del parere motivato di valutazione ambientale e del parere della CTU e della Commissione 91 bis, procede con D.G.R. alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e alla trasmissione al Consiglio regionale degli elaborati definitivi, comprensivi della dichiarazione di sintesi prevista per la VAS e del piano di monitoraggio		
Il Consiglio regionale approva il PPR o il PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche sulla base dei contenuti dell'accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004			

³ Commissione tecnica urbanistica ai sensi dell'art. 77 della l.r. 56/1977.

⁴ Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977.

c. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana e loro varianti

La provincia o la città metropolitana			
predisporre, con il concorso dei comuni, secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5 della l.r. 56/1977		consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale	
La provincia o la città metropolitana adotta la proposta tecnica di progetto preliminare, comprensiva del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS e la trasmette			
ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che inviano il loro parere entro 90 giorni		all'autorità competente per la VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'invio del proprio contributo tecnico per la fase di specificazione entro 90 giorni	
La provincia o la città metropolitana predisporre e adotta il PTCP o il PTCM comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977			
La provincia o la città metropolitana			
dà notizia dell'adozione del PTCP o PTCM, sul BUR con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui sono pubblicati gli atti, al fine di far pervenire le osservazioni da parte di chiunque nei successivi 60 giorni, anche ai fini della VAS	trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS per l'avvio della fase di valutazione	informa dell'avvenuta pubblicazione i soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 giorni esprimono il parere di competenza	per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati, può convocare apposite assemblee consultive da svolgersi entro 60 giorni
La provincia o la città metropolitana			
esprime il parere motivato, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico entro 90 giorni dal termine delle consultazioni			
esaminati i pareri e le osservazioni, tenuto conto del parere motivato di valutazione ambientale procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e alla trasmissione alla Giunta regionale del piano, corredato dei pareri espressi, compreso il parere motivato, avviando la fase di confronto e copianificazione			
Entro 120 giorni dal ricevimento degli atti	La Giunta regionale		
	acquisisce il parere della commissione tecnica urbanistica ⁵ (CTU) e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ⁶ (Commissione 91 bis), espresso in seduta congiunta entro 30 giorni dalla richiesta		
	esprime il proprio parere che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale e agli strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale		
La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere della Giunta regionale e recepite le indicazioni in esso contenute, provvede all'elaborazione definitiva del piano, comprensiva della dichiarazione di sintesi prevista per la VAS e del piano di monitoraggio, e alla sua approvazione			
La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato			

⁵ Commissione tecnica urbanistica ai sensi dell'art. 77 della l.r. 56/1977.

⁶ Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977.

d. Procedimento integrato per l'approvazione del Progetto territoriale operativo regionale

La Giunta regionale predispose la proposta di PTO, comprensiva del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS (D.G.R.)			
La Giunta regionale trasmette la proposta alle Province, alla Città metropolitana e ai comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati e ai soggetti con competenza ambientale		La Direzione regionale procedente trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'attivazione della procedura di VAS	
Entro 90 giorni dalla trasmissione della proposta devono essere espressi i pareri e i contributi degli enti consultati e dei soggetti competenti in materia ambientale e si conclude la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale			
La Giunta regionale predispose e adotta il PTO comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977			
La Giunta regionale			
dà notizia dell'adozione del PTO sul BUR con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui sono pubblicati gli atti, al fine di far pervenire le osservazioni da parte di chiunque nei successivi 60 giorni, anche ai fini della VAS	trasmette gli atti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) che entro 60 giorni esprime parere e lo trasmette alla Regione, decorsi i quali la Giunta procede comunque	trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'avvio della fase di valutazione	informa dell'avvenuta pubblicazione i soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 giorni esprimono il parere di competenza
La Giunta regionale			
acquisisce il parere della commissione tecnica urbanistica ⁷ (CTU) e della commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ⁸ (Commissione 91 bis), espresso in seduta congiunta entro 30 giorni dalla richiesta		esprime, con D.G.R., il parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico	
esaminati i pareri e le osservazioni, tenuto conto del parere motivato di valutazione ambientale e del parere della CTU e della Commissione 91 bis e del parere del MiBACT, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, predispose con D.G.R. gli elaborati definitivi, comprensivi della dichiarazione di sintesi prevista per la VAS e del piano di monitoraggio e li trasmette al Consiglio regionale			
Il Consiglio regionale approva il PTO			

Nota bene: le varianti al PTO sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla VAS e pertanto preliminarmente all'adozione del PTO, sono consultati i soggetti con competenza ambientale trasmettendo gli elaborati del PTO comprensivi del documento tecnico di verifica di assoggettabilità. I soggetti trasmettono i propri pareri entro 30 giorni e l'autorità competente emette il provvedimento di assoggettabilità nei successivi 60 giorni.

In caso di assoggettabilità a VAS l'iter prosegue secondo quanto previsto dallo schema di cui sopra, in caso di esclusione dalla VAS gli esiti della verifica e le eventuali prescrizioni dovranno essere presi in considerazione nell'elaborazione del PTO.

⁷ Commissione tecnica urbanistica ai sensi dell'art. 77 della l.r. 56/1977.

⁸ Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977.

e. Procedimento integrato per l'approvazione del Progetto territoriale operativo provinciale o della Città metropolitana

La Provincia o la Città metropolitana predispone la proposta di PTO, comprensivo del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS				
La Provincia o la Città metropolitana trasmette la proposta ai comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati e ai soggetti con competenza ambientale		La Provincia o la Città metropolitana trasmette gli atti all'autorità competente per la VAS per l'attivazione della procedura di VAS		
Entro 90 giorni dalla trasmissione della proposta devono essere espressi i pareri e i contributi degli enti consultati e dei soggetti con competenza ambientale e si conclude la fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale				
La Provincia o la Città metropolitana adotta il PTO comprensivo del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977				
Il PTO adottato è inviato alla Giunta regionale che esprime il parere di conformità con gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 56/1977 nel termine di 60 giorni dalla richiesta	La Giunta regionale dà notizia dell'adozione del PTO sul BUR con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui sono pubblicati gli atti, al fine di far pervenire le osservazioni da parte di chiunque nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, anche ai fini della VAS	La Provincia o la Città metropolitana trasmette gli atti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) che entro 60 giorni esprime parere e lo trasmette alla Provincia o alla Città metropolitana decorsi i quali l'ente procede comunque	La Provincia o la Città metropolitana trasmette gli atti all'autorità competente per la VAS per l'avvio della fase di valutazione	La Provincia o la Città metropolitana informa dell'avvenuta pubblicazione i soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 giorni esprimono il parere di competenza
La Provincia o la Città metropolitana				
esprime il parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni, tenendo conto delle osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico				
esaminati i pareri e le osservazioni, tenuto conto del parere motivato di valutazione ambientale e del parere di conformità con gli strumenti di pianificazione della Giunta regionale e del parere del MiBACT, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati definitivi per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi prevista per la VAS e del piano di monitoraggio				
La Provincia o la Città metropolitana approva il PTO				

Nota bene: le varianti al PTO sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla VAS e pertanto preliminarmente all'adozione del PTO, sono consultati i soggetti con competenza ambientale trasmettendo gli elaborati del PTO comprensivi del documento tecnico di verifica di assoggettabilità. I soggetti trasmettono i propri pareri entro 30 giorni e l'autorità competente emette il provvedimento di assoggettabilità nei successivi 60 giorni.

In caso di assoggettabilità a VAS l'iter prosegue secondo quanto previsto dallo schema di cui sopra, in caso di esclusione dalla VAS gli esiti della verifica e le eventuali prescrizioni dovranno essere presi in considerazione nell'elaborazione del PTO.

f. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti di cui all'articolo 10, comma 8 della l.r. 56/1977, relative ai precedenti Piani territoriali o paesaggistici regionali, provinciali e della Città metropolitana, comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale, che sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS

Si riportano le fasi dell'iter procedurale relativo allo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla VAS, relative a:

1. Approvazione varianti minori a PTR, PPR o PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici

La Giunta regionale adotta il documento programmatico della variante del PTR, PPR o PTR con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo del documento tecnico preliminare per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS (D.G.R.)			
Entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione	La Direzione regionale procedente informa dell'adozione le Province, la Città metropolitana e la competente Commissione consiliare permanente	La Direzione regionale procedente trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico per l'attivazione della procedura di verifica	Il nucleo centrale dell'organo tecnico trasmette gli atti ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'invio del proprio parere per la fase di verifica entro 30 giorni
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte del responsabile del procedimento di VAS, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale. Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito informatico della Regione		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
In caso di esclusione da VAS , la Giunta regionale predispone e adotta la variante comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 , tenendo conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica		In caso di assoggettabilità a VAS la Direzione regionale procedente predispone il documento preliminare per la fase di specificazione della VAS e trasmette gli atti al nucleo centrale dell'organo tecnico e ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'invio del proprio contributo tecnico per la fase di specificazione entro 90 giorni	
L'iter prosegue secondo quanto precisato nei precedenti schemi a. e b., con riferimento ai soli aspetti di pianificazione territoriale e paesaggistica		L'iter prosegue secondo quanto precisato nei precedenti schemi a. e b., a partire dall'adozione del piano comprensivo del rapporto ambientale	

2. Approvazione varianti minori a PTCP o PTCM

La provincia o la città metropolitana			
predisporre, con il concorso dei comuni, secondo le modalità dell'articolo 9 ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'articolo 6, comma 5 della l.r. 56/1977		consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale	
La provincia o la città metropolitana adotta la proposta tecnica di progetto preliminare, comprensiva del documento tecnico preliminare per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e			
Entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione	la trasmette ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, che inviano il proprio parere tecnico per la fase di verifica entro 30 giorni e il proprio parere ai sensi del comma 2 dell'art. 7 bis della l.r. 56/1977 entro 90 giorni	la trasmette all'autorità competente per la VAS per l'attivazione della procedura di verifica	l'autorità competente per la VAS trasmette la proposta tecnica di progetto preliminare, comprensiva del documento tecnico preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'invio del proprio parere tecnico per la fase di verifica entro 30 giorni
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale. Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito informatico dell'ente e viene trasmesso alla Giunta regionale		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
In caso di esclusione da VAS , la provincia o la città metropolitana predisporre e adotta il piano comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 , tenendo conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica		In caso di assoggettabilità a VAS la provincia o la città metropolitana predisporre il documento preliminare per la fase di specificazione della VAS e trasmette gli atti all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'invio del proprio contributo tecnico per la fase di specificazione entro 90 giorni	
L'iter prosegue secondo quanto precisato nel precedente schema c., con riferimento ai soli aspetti di pianificazione territoriale		L'iter prosegue secondo quanto precisato nel precedente schema c., a partire dall'adozione del piano comprensivo del rapporto ambientale	

g. Procedimento integrato per l'approvazione del Piano regolatore generale comunale e intercomunale e per le varianti generali

<p>Il Comune (1) adotta la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, comprensiva del documento preliminare per la fase di specificazione della VAS (DCC) (data di avvio della salvaguardia per le parti espressamente individuate in deliberazione, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977)</p>	
<p>La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito informatico del Comune di cui almeno 15 gg per le osservazioni; la proposta è altresì esposta in pubblica visione</p>	<p>Contestualmente alla pubblicazione è convocata la 1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale⁽³⁾. La Conferenza ha una durata massima di 90 gg entro i quali devono essere forniti gli elementi per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale</p>
<p>Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, il Comune definisce il Progetto Preliminare, comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica</p>	
<p>Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (DCC) data di avvio delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 su tutto il piano</p>	
<p>Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico del Comune, è esposto in pubblica visione e della pubblicazione sono informati i soggetti competenti in materia ambientale Le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali, devono pervenire nello stesso termine di 60 gg</p>	
<p>Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo che è adottata dalla Giunta Comunale (2) (DGC)</p>	
<p>Il comune convoca la 2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale, che si esprimono in conferenza. La Conferenza ha una durata massima di 120 gg entro i quali devono essere forniti i contributi per la formulazione del parere motivato di VAS</p>	
<p>L'autorità comunale competente per la VAS esprime il suo parere motivato entro i termini concordati in conferenza e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla conclusione della conferenza</p>	
<p>Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati del Progetto Definitivo per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>	
<p>Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC), che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta, dando atto di aver tenuto conto del parere motivato e aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza⁴</p>	
<p>Il Piano entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del Comune e trasmesso alla Regione, alla Provincia e alla Città Metropolitana</p>	

Note:

1. Per semplicità si usa il termine "Comune": la legge cita "*Il Comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica*"
2. Per i Comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, gli atti a questa attribuiti sono assunti dal Consiglio (Art. 92 della l.r. 3/2013)
3. Ai fini del processo di consultazione relativo alle procedure di valutazione ambientale possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze per l'approvazione degli strumenti urbanistici altri soggetti o amministrazioni pubbliche interessate che forniscono in tale sede i propri pareri e osservazioni utili alla valutazione del piano.
4. Nel caso in cui il Comune non accetti integralmente gli esiti della conferenza può avvalersi dell'art. 15, comma 14 della l.r. 56/1977 e riproporre alla conferenza gli aspetti su cui dissente.

h. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti strutturali al Piano regolatore generale comunale e intercomunale

<p>Il Comune (1) definisce la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della variante, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica (2) della VAS (DCC) (data di avvio della salvaguardia per le parti espressamente individuate in deliberazione, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977)</p>	
<p>La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito informatico del Comune di cui almeno 15 gg per le osservazioni; la proposta è altresì esposta in pubblica visione</p>	<p>Contestualmente alla pubblicazione è convocata la 1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale(3). La Conferenza ha una durata massima di 60 gg entro i quali devono essere forniti i pareri per la verifica di assoggettabilità a VAS</p>
<p>Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, l'autorità comunale competente per la VAS esprime il provvedimento in merito all'assoggettabilità a VAS, entro il termine massimo di 90 gg dallo svolgimento della 1° seduta della Conferenza; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito informatico del comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006) e viene trasmesso contestualmente agli elaborati della proposta tecnica del progetto definitivo all'atto della convocazione della 2° CONFERENZA</p>	
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE
<p>Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica, il Comune definisce il Progetto Preliminare, comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici</p>	<p>Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, il Comune definisce il Progetto Preliminare, comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica</p>
<p>Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (DCC) e deve dare atto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica; data di avvio delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 su tutto il piano</p>	<p>Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (DCC), data di avvio delle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della l.r. 56/1977 su tutto il piano</p>
<p>Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico del Comune ed è esposto in pubblica visione. Le osservazioni devono pervenire nello stesso termine di 60 gg</p>	<p>Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico del Comune, è esposto in pubblica visione e della pubblicazione sono informati i soggetti competenti in materia ambientale. Le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali, devono pervenire nello stesso termine di 60 gg</p>
<p>Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo che è adottata dalla Giunta Comunale (4) (DGC)</p>	<p>Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo che è adottata dalla Giunta Comunale (4) (DGC)</p>
<p>Il comune convoca la 2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE che ha una durata massima di 90 gg</p>	<p>Il comune convoca la 2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE, alla quale sono invitati l'autorità comunale competente per la VAS e i soggetti con competenza in materia ambientale, che si esprimono in conferenza La Conferenza ha una durata massima di 90 gg entro i quali devono essere forniti i contributi per la formulazione del parere motivato di VAS</p>
<p>Il Comune predisporre gli elaborati del Progetto Definitivo per l'approvazione</p>	<p>L'autorità competente per la VAS esprime il suo parere motivato entro i termini concordati in conferenza e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla conclusione della conferenza Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisporre gli elaborati del Progetto Definitivo per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>
<p>Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC), che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta, dando atto di aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza⁵</p>	<p>Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC), che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta, dando atto di aver tenuto conto del parere motivato e aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza⁵</p>

Il Piano entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del Comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia

Note:

1. Per semplicità si usa il termine "Comune": la legge cita "*Il Comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica*"
2. Nel caso il Comune ritenga di assoggettare direttamente a valutazione la variante strutturale, in 1° conferenza avvia la fase di specificazione come descritto per il procedimento di approvazione del PRG e varianti generali di cui al precedente punto g.
3. Ai fini del processo di consultazione relativo alle procedure di valutazione ambientale possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze per l'approvazione degli strumenti urbanistici altri soggetti o amministrazioni pubbliche interessate che forniscono in tale sede i propri pareri e osservazioni utili alla valutazione del piano
4. Per i Comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, gli atti a questa attribuiti sono assunti dal Consiglio (Art. 92 della l.r. 3/2013).
5. Nel caso in cui il Comune non accetti integralmente gli esiti della conferenza può avvalersi dell'art. 15, comma 14 della l.r. 56/1977 e riproporre alla conferenza gli aspetti su cui dissente.

i. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti necessarie per l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari art. 16 bis, comma 1

Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte dell'ente competente		
Invio al Comune per l'avvio della variante urbanistica (se il piano di alienazione è proposto da Ente diverso dal Comune)		
Il Comune adotta , con delibera di Giunta, il documento tecnico di verifica comprensivo dei contenuti essenziali della variante		
Il Comune trasmette la documentazione adottata alla Regione, alla Provincia, alla Città metropolitana e agli altri soggetti competenti in materia ambientale che devono fornire pareri, entro i successivi 30 gg dalla data di ricevimento degli elaborati		
L'autorità comunale competente per la VAS, tenuto conto dei pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dalla data di ricevimento del materiale ; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE	
Il Comune, tenuto conto degli esiti della fase di verifica, adotta la variante dando atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica (DCC)	Il Comune, tenuto conto degli esiti della fase di verifica e degli elementi di specificazione, adotta la variante comprensiva del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica (DCC)	
Il Comune trasmette la variante e il provvedimento di esclusione dalla VAS alla Regione, alla Provincia, alla Città metropolitana e alle altre amministrazioni che devono fornire pareri e convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, preferibilmente non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ⁹	Il Comune trasmette la variante, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica alla Regione, alla Provincia, alla Città metropolitana e alle altre amministrazioni che devono fornire pareri e convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, preferibilmente non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ¹⁰	
a seguito della 1° seduta pubblica la variante per 15+15 gg per le osservazioni	Il Comune	
	pubblica la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs.152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
Il Comune trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito alla variante preferibilmente non prima di 15 gg dalla trasmissione degli atti	Il comune trasmette le osservazioni e i pareri ricevuti ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, preferibilmente non prima di 15 gg dalla trasmissione degli atti	
La conferenza si esprime entro il termine perentorio di 90 gg dalla prima seduta	La conferenza si esprime entro il termine perentorio di 90 gg dalla prima seduta	
Il consiglio comunale approva la variante con deliberazione dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e della verifica di VAS (DCC)	L'autorità competente per la VAS esprime il suo parere motivato entro i termini concordati in conferenza	
	Il Comune, procede alla revisione della variante, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisporre gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
	Il consiglio comunale approva la variante con deliberazione (DCC) dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e di aver tenuto conto del parere motivato	

⁹ La conferenza può essere sospesa per integrazione atti per non più di **30 gg** e riconvocarsi eventualmente per una seconda verifica

Si evidenzia che, nel caso in cui la variante necessaria per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all' art. 16 bis, comma 1, a seguito del procedimento di verifica di VAS, sia ritenuta da assoggettare alla fase di valutazione della procedura di VAS, si dovranno adeguare le tempistiche previste per la sua approvazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, come riportato nello schema proposto.

j. ed l. - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG, dei Piani particolareggiati e dei Piani esecutivi convenzionati

Per i punti j. ed l. seguenti, per i quali è prevista la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, non dettagliatamente disciplinata per legge, sono riportati due schemi procedurali alternativi, relativi all'iter da seguire per pervenire all'approvazione di tali varianti e strumenti urbanistici esecutivi, ed è descritto sia l'iter di approvazione con le due procedure svolte "in maniera contestuale", sia quello con le due procedure svolte "in sequenza", aventi le seguenti caratteristiche:

1. lo schema procedurale "in maniera contestuale" prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Tale schema consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione; va detto tuttavia che, qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni.
2. lo schema procedurale "in sequenza" prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione. Tale schema risulta consigliabile nei casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica.

Nelle pagine seguenti sono riportati i seguenti schemi:

- j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in maniera contestuale"**
- j.2. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in sequenza"**
- l.1. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi art. 32: Piani particolareggiati (art. 40, l.r. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in maniera contestuale"**
- l.2. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi art. 32: Piani particolareggiati (art. 40, l.r. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in sequenza"**
- l.3. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi art. 32: Piani esecutivi convenzionati (art. 43, l.r. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in maniera contestuale"**
- l.4. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi art. 32: Piani esecutivi convenzionati (art. 43, l.r. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione **"in sequenza"**

Nel caso in cui il Comune ritenga di assoggettare direttamente a valutazione la variante parziale o lo strumento esecutivo avvia la fase di specificazione utilizzando la procedura in sequenza e sostituendo alla fase di verifica quella di specificazione, che ha una durata massima di 90 giorni.

j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	
		Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

j.2. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"

Il Comune adotta con deliberazione della Giunta (DGC) il documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della variante parziale			
Il Comune avvia la procedura di verifica VAS trasmettendo la documentazione adottata ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia o Città metropolitana compresa) che inviano il proprio parere entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento			
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale adotta la variante parziale tenendo conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica (DCC)		Il Comune mette a punto gli elaborati della variante, predisporre il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica	
		Il Consiglio comunale adotta la variante comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (DCC)	
Il Comune		Il Comune	
<p>pubblica la variante parziale per 15+15 gg per osservazioni nel pubblico interesse</p>	<p>trasmette la variante parziale alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere</p>	<p>pubblica la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs.152/2006)</p>	<p>trasmette la variante parziale alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini VAS</p>
<p>Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere delle pubblicazioni *</p>		<p>comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</p>	
<p>La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</p>		<p>L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni</p>	
		<p>Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisporre gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>	
		<p>Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)*</p>	
		<p>La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</p>	

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

k. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis

Per i procedimenti di cui all'articolo 17 bis, si propone di seguito uno schema tipo per l'integrazione delle fasi di VAS, da adattare a seconda dei diversi tipi di variante semplificata.

Si ricorda che, come previsto dal comma 10 dell'articolo 17bis della l.r. 56/1977, l'autorità competente per la VAS della variante è individuata nell'amministrazione responsabile dei procedimenti urbanistici di cui al medesimo articolo.

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS			
Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ¹¹			
<p style="text-align: center;">La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta.</p> <p>Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS</p>			
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispose il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza		
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento		
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td style="width: 50%;">comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti con competenza ambientale		
	L'autorità competente per la VAS emette il parere motivato entro i termini concordati in conferenza		
	Il soggetto/autorità proponente e l'autorità competente per la VAS procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio		

¹¹ La conferenza può essere sospesa per integrazione atti per non più di **30 gg** e riconvocarsi eventualmente per una seconda verifica

NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione

Il responsabile del procedimento convoca la seduta conclusiva della conferenza che si esprime in via definitiva e approva il progetto e la relativa variante, comprensiva della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e il parere motivato (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)

La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione

Si evidenzia che, nel caso in cui la variante semplificata al piano regolatore comunale art. 17 bis a seguito del procedimento di verifica di VAS, sia ritenuta da assoggettare alla fase di valutazione della procedura di VAS, si dovranno adeguare le tempistiche previste per la sua approvazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, come riportato nello schema proposto.

I.1. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32:
 Piani particolareggiati (approvati ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

La Giunta comunale adotta il piano particolareggiato (PP), comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DGC)			
Il Comune			
pubblica ed espone in pubblica visione il progetto di piano per 30+30 gg per osservazioni	trasmette la documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento		
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
Eventuale messa a punto degli elaborati	Il Comune predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica, se del caso, gli elaborati del PP		
La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva il PP con propria deliberazione (DGC)	La Giunta comunale adotta il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e gli elaborati del PP modificati (DGC)		
	Il Comune		
Il PP assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">pubblica il PP, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni ai fini della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006), nonché ai fini urbanistici nel caso vi siano state modifiche sostanziali degli elaborati</td> <td style="width: 50%;">comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica il PP, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni ai fini della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006), nonché ai fini urbanistici nel caso vi siano state modifiche sostanziali degli elaborati	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica il PP, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni ai fini della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006), nonché ai fini urbanistici nel caso vi siano state modifiche sostanziali degli elaborati		comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	
Il PP è pubblicato sul sito informatico del Comune			
NOTA BENE: nel caso in cui a seguito del provvedimento di verifica sia necessario modificare gli elaborati in modo sostanziale, il Comune deve valutare la necessità di provvedere ad una nuova fase di pubblicazione	L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni		
	Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio		
	La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver tenuto conto del parere motivato e approva il PP con propria deliberazione (DGC)		
	Il PP assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione		
	Il PP è pubblicato sul sito informatico del Comune, unitamente al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi e al piano di monitoraggio		

NOTA BENE: là dove è scritto Comune si intende "comune o forma associativa che svolge la funzione di pianificazione urbanistica"

I.2. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani Particolareggiati (approvati ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/1977) o altri SUE approvati con il medesimo procedimento: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"

Il responsabile del procedimento urbanistico adotta con proprio provvedimento il documento tecnico per la fase di verifica VAS, comprensivo dei contenuti essenziali del piano particolareggiato (PP)			
Il Comune avvia la procedura di verifica VAS trasmettendo la documentazione adottata ai soggetti competenti in materia ambientale che trasmettono il proprio parere entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento			
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
La Giunta comunale adotta il piano particolareggiato (PP) dando atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica (DGC)	Il Comune predispose il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica e gli elaborati del PP		
Il Comune	La Giunta comunale adotta il PP, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica		
pubblica ed espone in pubblica visione il progetto di piano e per 30+30 gg per osservazioni nel pubblico interesse	Il Comune		
La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva il PP con propria deliberazione (DGC)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">pubblica il PP e il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td style="width: 50%;">comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica il PP e il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica il PP e il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
Il PP assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione	L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni		
Il PP è pubblicato sul sito informatico del Comune	Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispose gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio		
	La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver tenuto conto del parere motivato e approva il PP con propria deliberazione (DGC)		
	Il PP assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione		
	Il PP è pubblicato sul sito informatico del Comune, unitamente al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi e al piano di monitoraggio		

NOTA BENE: là dove è scritto Comune si intende "comune o forma associativa che svolge la funzione di pianificazione urbanistica"

I.3. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32:
 Piani esecutivi convenzionati (approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

Presentazione al Comune del PEC , comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica VAS e dello schema di convenzione		
Istruttoria tecnica da parte del Comune, con la collaborazione dell'autorità comunale competente (90 gg)		
<i>Eventuale messa a punto degli elaborati da parte del privato</i>		
Il Comune decide l'accoglimento del PEC		
Il Comune		
pubblica ed espone in pubblica visione il progetto di piano e lo schema di convenzione per 15+15 gg per osservazioni	pone il progetto di piano e lo schema di convenzione a disposizione degli organi di decentramento amministrativo per 30gg	trasmette la documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006 e art. 3 bis, comma 10, l.r. 56/1977)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE
Istruttoria tecnica Il Comune segnala al privato le eventuali osservazioni pervenute e l'esito della verifica		Il privato che ha proposto il PEC predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica, se del caso, gli elaborati del PEC
Eventuale messa a punto degli elaborati da parte del privato		Istruttoria tecnica da parte del Comune, con la collaborazione dell'autorità comunale competente Il Comune accoglie gli elaborati del PEC modificati e il rapporto ambientale
La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva il piano esecutivo con propria deliberazione (DGC)		Il Comune
Il PEC assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione		pubblica il PEC, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni ai fini della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006), nonché ai fini urbanistici nel caso vi siano state modifiche sostanziali degli elaborati
Il PEC è pubblicato sul sito informatico del Comune		comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
<p>NOTA BENE: nel caso in cui a seguito del provvedimento di verifica sia necessario modificare gli elaborati in modo sostanziale, il Comune deve valutare la necessità di provvedere ad una nuova fase di pubblicazione</p> <p>NOTA BENE2: là dove è scritto Comune si intende "comune o forma associativa che svolge la funzione di pianificazione urbanistica"</p>		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni e lo trasmette al privato, unitamente alle osservazioni pervenute
		Fase di revisione ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Dlgs 152/2006, con conseguente modifica degli elaborati da parte del privato in collaborazione con autorità procedente e competente. Il comune verifica gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio
		La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver tenuto conto del parere motivato e approva il piano esecutivo con propria deliberazione (DGC)
		Il PEC assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione
		Il PEC è pubblicato sul sito informatico del Comune, unitamente al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi e al piano di monitoraggio

I.4. Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32:
 Piani esecutivi convenzionati (approvati ai sensi dell'art. 43 L.R. 56/1977): fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"

Presentazione al Comune del PEC , comprensivo del documento tecnico per la fase di verifica VAS e dello schema di convenzione			
Istruttoria tecnica da parte del Comune , con la collaborazione dell'autorità comunale competente (90 gg)			
Eventuale messa a punto degli elaborati da parte del privato			
Il Comune decide l'accoglimento del PEC			
Il Comune avvia la procedura di verifica VAS trasmettendo la documentazione adottata ai soggetti competenti in materia ambientale che trasmettono il proprio parere entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento			
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006 e art. 3 bis, comma 10, l.r. 56/1977)			
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Se non occorre apportare modifiche agli elaborati del Piano	Se occorre apportare modifiche agli elaborati del PEC a seguito della verifica	Il privato che ha proposto il PEC predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica, se del caso, gli elaborati del PEC	
	<i>messa a punto degli elaborati da parte del privato</i>	Istruttoria tecnica da parte del Comune, con la collaborazione dell'autorità comunale competente	
	Istruttoria tecnica e nuovo accoglimento da parte del Comune dando atto del recepimento delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica	Il Comune accoglie gli elaborati del PEC modificati e il rapporto ambientale	
Il Comune		Il Comune	
pone il progetto di PEC e lo schema di convenzione a disposizione degli organi di decentramento amministrativo per 30 gg	pubblica ed espone in pubblica visione il progetto di piano e lo schema di convenzione per 15+15 gg per osservazioni	pubblica il PEC e il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti (PP, RA e sintesi non tecnica) ai soggetti competenti in materia ambientale, che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
istruttoria tecnica Il Comune segnala al privato le eventuali osservazioni pervenute		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni e lo trasmette al privato, unitamente alle osservazioni pervenute	
Eventuale messa a punto degli elaborati da parte del privato		Fase di revisione ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Dlgs 152/2006, con conseguente modifica degli elaborati da parte del privato in collaborazione con autorità procedente e competente. Il comune verifica gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva il PEC con propria deliberazione (DGC)		La Giunta comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver tenuto conto del parere motivato e approva il PEC con propria deliberazione (DGC)	
Il PEC assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione		Il PEC assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione	
Il PEC è pubblicato sul sito informatico del Comune		Il PEC è pubblicato sul sito informatico del Comune, unitamente al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi e al piano di monitoraggio	

NOTA BENE: là dove è scritto Comune si intende "comune o forma associativa che svolge la funzione di pianificazione urbanistica"

**Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità
a VAS degli strumenti urbanistici esecutivi**

Il presente allegato contiene indicazioni tecniche che **possono essere prese a riferimento per la predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento della verifica di assoggettabilità delle varie tipologie di strumenti urbanistici esecutivi** (art. 32 della l.r. 56/77); i contenuti devono essere necessariamente adeguati in funzione dell'ambito territoriale interessato e della portata dei potenziali effetti ambientali dello strumento esecutivo in esame.

1. Indicazioni generali
 - 1.1 Finalità del documento tecnico per la Verifica di assoggettabilità
 - 1.2 Livelli di approfondimento del documento di verifica, in funzione dei contenuti del SUE
2. Materiali per la presentazione del SUE (materiale editabile)
 - 2.1 Traccia per l'elenco degli elaborati del SUE
 - 2.1.1. elaborati urbanistici
 - 2.1.2. elaborati ambientali

Allegato 2.a - Modello per la scheda quantitativa dei dati del piano

Allegato 2.b - Traccia per la redazione del documento di verifica di assoggettabilità

1. Indicazioni generali

Le “indicazioni” si compongono di due tipi di elaborati:

- a) MATERIALI INFORMATIVI, che si rivolgono ai Tecnici e che intendono fornire indicazioni generali sulle “buone pratiche” per redigere gli elaborati (tecnici ed ambientali) di un SUE.
Le predette indicazioni sono state formulate in via esemplificativa, facendo riferimento ad un PEC tipo con caratteristiche medie sia per dimensioni, sia per grado di complessità ambientale;
- b) MATERIALI TECNICI **EDITABILI**, che forniscono ai Tecnici una “traccia” sulla quale costruire gli elaborati principali del SUE.

1.1 Finalità del documento tecnico per la Verifica di assoggettabilità

Come anticipato nelle indicazioni generali dell’Allegato 1, la verifica di assoggettabilità si rende necessaria nei casi in cui il piano non sia escluso per legge dal processo di VAS.

La finalità della fase di verifica, che costituisce parte integrante del processo di valutazione ambientale strategica, è quella di determinare se l’attuazione del SUE possa produrre effetti significativi sull’ambiente e di stabilire di conseguenza la necessità di procedere, o meno, alla fase di valutazione.

L’esito della fase di verifica può quindi determinare due differenti scenari:

- non vengono rilevati effetti significativi tali da richiedere l’attivazione della fase di valutazione, ovvero gli effetti prodotti non vengono ritenuti rilevanti e il provvedimento di verifica può già fornire prescrizioni progettuali per migliorare la performance ambientale del SUE;
- vengono rilevati effetti significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti da definire attraverso la redazione del rapporto ambientale e quindi l’attivazione della fase di valutazione; in tal caso il provvedimento fornisce gli elementi di specificazione per la redazione del rapporto ambientale, desunti anche dalle osservazioni dei soggetti con competenza ambientale.

In ogni caso, la verifica di assoggettabilità a VAS si limita “*ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*” (art. 12, comma 6, d.lgs. 152/2006 smi): nel caso piemontese, ci si riferisce ad aspetti eventualmente già trattati in **PRGC già sottoposti positivamente a VAS, oppure ad analisi di compatibilità ambientale (ai sensi della l.r. 40/1998)**.

Nei casi di verifica di assoggettabilità, si rende necessaria la redazione del **Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS**, che deve essere trasmesso ai soggetti con competenza ambientale per effettuare la consultazione secondo le procedure di legge.

Il Documento (di cui si fornisce, in questa sede, una traccia operativa) ha pertanto lo scopo di consentire all’autorità competente (struttura VAS) di verificare se occorra o meno procedere con la fase di valutazione del processo di VAS.

L’autorità competente (struttura VAS) fornirà il suo giudizio tramite il **provvedimento di verifica di assoggettabilità**; esso dovrà contenere:

- gli esiti dell’istruttoria svolta, anche sulla base dei pareri formulati dai soggetti con competenza ambientale consultati;
- un giudizio sull’adeguatezza delle analisi presentate e delle mitigazioni e compensazioni proposte;
- l’esito della fase di verifica, esplicitando la decisione di non sottoporre il SUE alla successiva fase di valutazione e pertanto considerando concluso il processo di VAS, ovvero la decisione di svolgere la successiva fase di valutazione e, in questo caso, fornendo gli elementi di specificazione per definire i contenuti del Rapporto Ambientale;
- in caso di esclusione dalla fase di valutazione, le eventuali prescrizioni progettuali per migliorare la performance ambientale del SUE, suggerite dai soggetti con competenza ambientale o formulate dall’autorità competente.

Si ricorda, inoltre, che - nel caso di proseguimento del processo di valutazione – il Rapporto Ambientale è oggetto di un nuovo ciclo di pubblicazione e raccolta di osservazioni.

Da quanto sopra esposto, deriva che il **Documento Tecnico deve fornire e documentare**, con la massima chiarezza e con un livello di approfondimento proporzionale ai possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione del SUE (secondo il principio generale di adeguatezza, articolo 13, comma 4 del d.lgs 152/2006), gli elementi che consentano all'autorità competente (struttura VAS) di valutare:

- ❑ le analisi svolte per la verifica della sussistenza di effetti ambientali significativi;
- ❑ le risposte fornite alle problematiche ambientali individuate con il percorso progettuale definito, e con l'individuazione delle eventuali mitigazioni e compensazioni, senza necessità di eseguire ulteriori valutazioni.

Il **Documento Tecnico**, pertanto, viene articolato nelle due seguenti parti:

- **DATI GENERALI DEL SUE:** questa parte deve contenere in sintesi i riferimenti amministrativi del PRG al quale il SUE dà attuazione e, nel caso il PRG sia stato sottoposto a VAS, una breve sintesi degli esiti della VAS stessa con riferimento all'ambito d'interesse del SUE.
Contiene altresì i principali obiettivi del SUE, sia pianificatori che ambientali nel caso siano già presenti, la descrizione del contesto ambientale interessato e l'esplicitazione dei possibili effetti ambientali prodotti, con la presentazione di stralci cartografici che agevolino i soggetti competenti in materia ambientale a collocare il SUE nel territorio comunale.
Inoltre si suggerisce di indicare i soggetti coinvolti nella fase di verifica, compilando la tabella proposta.
- **EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE:** questa parte è organizzata tramite un questionario per l'inquadramento pianificatorio/programmatico del SUE, la check list dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale e la metodologia per l'analisi degli effetti eventualmente prodotti, con un'individuazione dei criteri da considerare per la valutazione della significatività degli effetti stessi.
Nella compilazione di tale parte viene altresì richiesto di suggerire eventuali misure di mitigazione e compensazione o possibili ulteriori azioni di sostenibilità ambientale, al fine di migliorare la performance ambientale del SUE.

1.2 Livelli di approfondimento del documento di verifica, in funzione dei contenuti del SUE

Come anticipato al punto precedente, occorre che il documento di verifica di assoggettabilità alla VAS abbia un grado di approfondimento proporzionale ai contenuti del SUE, e in particolare ai suoi potenziali effetti sull'ambiente.

Possono ovviamente esistere, nella pratica attuativa, diversi livelli di "potenziale effetto"; sarà pertanto compito dell'autorità procedente o del proponente nel caso dei PEC, in accordo con il Comune o la forma associativa, in qualità di autorità competente e OTC, determinare il grado di approfondimento del documento di verifica.

Si ribadisce che le indicazioni che seguono hanno valore di riferimento generale, che il Comune e il proponente dovranno approfondire per ogni singolo caso.

Nel caso sia necessario acquisire informazioni e dati ambientali, si ricordano le seguenti fonti disponibili:

- Siti regionali <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/> e <http://www.plan.piemonte.it/cms/>
- Sito ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.it/>
- Sito della Provincia di appartenenza.

2. Materiali per la presentazione del SUE (materiali editabili)

2.1 Traccia per l'elenco degli elaborati del SUE

2.1.1. ELABORATI URBANISTICI

ILLUSTRATIVI e NORMATIVI (art. 39 l.r. 56/77, comma 1, punti 1, 6, 7)

1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA, comprendente:

- a) Analisi e ricerche, compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2;
- b) Specificazioni aree da dismettere o assoggettare all'uso pubblico;
- c) Relazione finanziaria;
- d) Tempi previsti per l'attuazione
- e) Scheda quantitativa dei dati di piano
(vedere modello allegato 2.a)

1.2 ELENCHI CATASTALI

1.3 NORME SPECIFICHE DI ATTUAZIONE

GRAFICI E CARTOGRAFICI (art. 39 l.r. 56/77, comma 1, punti 2, 3, 4, 5)

Proposta di organizzazione operativa delle tavole, che devono rispondere alle richieste di legge:

1.4 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

1.5 TAVOLA CATASTALE

1.6 TAVOLA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

1.7 PROGETTO DI SUE

1.8 PLANIMETRIA DEL PIANO ESECUTIVO, RIDOTTA ALLA SCALA DELLE TAVOLE DI PIANO REGOLATORE GENERALE

1.9 PROGETTO DI MASSIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1.10 ELABORATI SU BASE CATASTALE PER LE DISMISSIONI/ASSOGGETTAMENTI

1.11 PROGETTO PLANIVOLUMETRICO (quando necessario)

1.12 RENDERING/FOTOINSERIMENTO (quando necessario)

2.1.2 ELABORATI AMBIENTALI (art. 39 LUR, comma 8 bis; art. 40 l.r. 56/77, comma 8)

2.1 DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS (vedere modello allegato 2.b)

Allegato 2.a - Modello per la scheda quantitativa dei dati del piano
(prevista dall'art. 39, comma 1, l.r. 56/77)

INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO	DATI & VALORI DIMENSIONALI
DATI DI RIFERIMENTO GENERALE	
Piano Regolatore Generale vigente	
Variante relativa all'area del SUE (eventuale)	
Area urbana cui si riferisce il SUE (eventuale)	
TIPOLOGIA DI SUE	
PEC - piano esecutivo di iniziativa privata convenzionata	<input type="checkbox"/>
PECO - piano esecutivo convenzionato obbligatorio	<input type="checkbox"/>
PRU - piano di recupero pubblico o privato	<input type="checkbox"/>
PIRU - programma integrato di riqualificazione	<input type="checkbox"/>
PPE - piano particolareggiato	<input type="checkbox"/>
PEEP - piano per l'edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>
PIP - piano delle aree per insediamenti produttivi	<input type="checkbox"/>
DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI PLANIMETRICI	
Superficie territoriale complessiva (ST) (A)	mq
Di cui: superficie per standard (SS) (B)	mq
Articolazione della SS	
<input type="checkbox"/> Urbanizzazione primaria da dismettere	mq
<input type="checkbox"/> Urbanizzazione primaria da assoggettare	mq
<input type="checkbox"/> Urbanizzazione secondaria da dismettere	mq
<input type="checkbox"/> Urbanizzazione secondaria da assoggettare	mq
<input type="checkbox"/> Quota di SST da monetizzare	mq
<input type="checkbox"/> Quota di SST da cedere all'esterno del SUE	mq
Di cui: superficie fondiaria complessiva (SF) (C)	mq
Articolazione della SF:	
<input type="checkbox"/> a destinazione residenziale	mq
<input type="checkbox"/> a destinazione commerciale	mq
<input type="checkbox"/> a destinazione produttiva	mq
<input type="checkbox"/> Terziaria	mq
<input type="checkbox"/> Turistico – ricettiva	mq
<input type="checkbox"/> Mista	mq
<input type="checkbox"/> per viabilità all'interno dei lotti del SUE	mq
<input type="checkbox"/> per verde interno	mq
Di cui: Viabilità (D)	mq
Verifica dimensionale (A = B + C + D)	mq
DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI VOLUMETRICI (o SLP o SUL)	
Volumetria (o SLP o SUL) complessiva prevista dal SUE	mc
Di cui:	
<input type="checkbox"/> a destinazione residenziale	mc
<input type="checkbox"/> a destinazione commerciale	mc
<input type="checkbox"/> a destinazione produttiva	mc
<input type="checkbox"/> a destinazione terziaria	mc
<input type="checkbox"/> a destinazione turistico - ricettiva	mc
DATI ECONOMICI E TEMPORALI	
Previsioni temporali di attuazione:	
<input type="checkbox"/> Opere di Urbanizzazione	Da a
<input type="checkbox"/> Edificazioni	Da a
Relazione finanziaria relativa all'investimento totale previsto	Valori stimati di riferimento
- in opere private	€ ...
- in OOUU da cedere o assoggettare	€...
Oneri dovuti al Comune	Valori stimati di riferimento
- per OOUU al netto di quanto realizzato a scomputo	€...
- per altre contribuzioni (CCC, risorse aggiuntive, ecc.)	€...

Allegato 2.b – Traccia per la redazione del documento di verifica di assoggettabilità

1. DATI GENERALI DEL SUE

1.1 Dati di inquadramento generale

Il presente Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS (**VVAS**) costituisce allegato alla proposta iniziale di PEC (*o di sua variante*), sottoposta in data al Comune o alla forma associativa di per l'accettazione [ovvero costituisce allegato alla proposta iniziale di SUE (*o di sua variante*), sottoposta in data al Comune o alla forma associativa di per l'approvazione].

1.2 Caratteristiche del PRG, cui il SUE dà attuazione

Estremi di approvazione del PRG vigente o della variante che prevede il SUE.....

Verificare che il SUE in esame debba effettuare la verifica di assoggettabilità in quanto attuativo di:

- PRG che ha svolto la procedura di VAS, ma che non contiene – con riferimento all'area oggetto del SUE – gli elementi di cui all'art. 40, comma 7 della l.r. 56/77;
- PRG che ha svolto la procedura di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/98, ma che non contiene – con riferimento all'area oggetto del SUE – gli elementi di cui all'art. 40, comma 7 della l.r. 56/77.

Descrivere gli esiti della VAS del PRG con particolare attenzione all'ambito interessato dal SUE e agli eventuali effetti ambientali e alle misure di mitigazione e compensazione già rilevati in tale ambito.....

1.3 Descrizione sintetica del SUE (*o: della variante al SUE*) ed analisi ambientale

Contenuti e caratteristiche del SUE (*o sua variante*), con particolare riguardo al contesto ambientale e ai possibili effetti:

.....

Con particolare riferimento alle analisi ambientali specificare se:

- il SUE interessa un progetto che rientra tra le categorie progettuali di cui agli allegati della l.r. 40/98;
- il SUE prevede interventi o opere che richiedono autorizzazioni ambientali (specificare l'amministrazione competente);
- il SUE riguarda il territorio di più comuni e/o sono prevedibili ricadute del SUE in ambito sovracomunale;
- il SUE interessa la viabilità di livello statale/provinciale/comunale ad esempio in termini di nuovi accessi, variazione dei carichi di traffico e modifiche stradali.

In caso di variante a SUE vigente: estremi tecnico-amministrativi del SUE; stato di attuazione del SUE, di cui è proposta la variante:

.....

1.4 I soggetti coinvolti nella fase di verifica

Indicare nella tabella che segue i soggetti coinvolti nella fase di verifica, ponendo particolare attenzione al ruolo dell'amministrazione in qualità di autorità procedente e autorità competente, nonché verificare la presenza dell'organo tecnico comunale, ovvero la necessità di procedere all'avvalimento di altro organo tecnico e indicare i soggetti con competenza ambientale ritenuti interessati agli effetti ambientali prodotti dal SUE.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS		
FUNZIONE	SOGGETTO	NOMINATIVO
Proponente	Soggetto privato, in quanto proponente	
Autorità procedente	Comune o forma associativa..... Ufficio Urbanistica	
Autorità competente per la VAS	Comune o forma associativa Ufficio Ambiente o altro responsabile del procedimento di VAS....	
Organo tecnico Comunale (OTC)	<input type="checkbox"/> Uffici comunali <input type="checkbox"/> Servizio consorziato <input type="checkbox"/> Tecnici incaricati <input type="checkbox"/> Avvalimento Provincia <input type="checkbox"/> Avvalimento Regione	
Soggetti competenti in materia ambientale. <i>(suggeriti dal proponente o concordati con l'autorità competente)</i>	<input type="checkbox"/> Provincia o Città Metropolitana <input type="checkbox"/> ARPA <input type="checkbox"/> Comuni limitrofi <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/> Altri	

1.5 Elaborati grafici (tratti dal SUE, o dalla sua Variante), utili ad una presentazione sintetica del SUE, del sistema dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale e dei suoi effetti sull'ambiente

(spazio a disposizione, ove necessario)

2. EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

2.1 Caratteristiche del SUE, con riferimento ai possibili effetti sull'ambiente

Per evidenziare le caratteristiche del SUE e per definire la portata degli effetti ambientali che esso può produrre rispetto a obiettivi ambientali definiti da strumenti sovraordinati o a ricadute per i progetti che ne conseguono, risulta utile riflettere sugli elementi desunti dall'Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, rispondendo ai seguenti quesiti.

In questo modo sarà possibile individuare eventuali criticità prodotte da approfondire nelle analisi degli effetti che seguono.

a. Il SUE/Variante al SUE stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti?

NO

(motivare).....

SI (indicare in quale misura; in particolare nel caso di SUE che contenga progetti sottoposti a VIA).....

b. Il SUE influisce sull'ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative di progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti?

NO

(motivare).....

SI (indicare in quale misura).....

c. Il SUE/Variante al SUE influisce su altri Piani o Programmi?

NO

(motivare).....

SI (indicare in quale misura).....

d. Il SUE/Variante al SUE recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presenti - con riferimento all'area in oggetto - nel PRG (nel caso di variante: nel SUE)?

NO

(motivare).....

SI (indicare in quale misura).....

e. La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, già presenti nel SUE?

- NO
(motivare).....
.....
.....
- SI (indicare in quale misura).....
.....
.....

f. La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) presenta particolari problemi ambientali, oltre a quanto già presente e trattato dal SUE?

- NO
(motivare).....
.....
.....
- SI (indicare in quale misura).....
.....
.....

...

g. Il SUE/Variante al SUE ha rilevanza, rispetto alla normativa dell'Unione Europea nel settore dell'ambiente (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione delle acque, presenza di SIC)?

- NO
(motivare).....
.....
.....
- SI (indicare in quale misura).....
.....
.....

2.2 Check list dei VINCOLI e degli ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE, pertinenti al SUE e derivanti da disposizioni sovraordinate

La compilazione della tabella seguente fornisce una guida per la verifica della presenza di eventuali vincoli o elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale, sia all'interno dell'area del SUE, sia nel possibile ambito di influenza del SUE stesso.

In presenza di tali elementi ambientali rilevanti è necessario produrre elaborati grafici, normativi e fotografici a supporto di quanto dichiarato nella tabella.

Elemento ambientale rilevante	Presenza nel SUE	Presenza all'esterno (nelle immediate vicinanze, a distanza approssimata di:)
Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)		
Reti ecologiche (se individuate)		
Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 (Categorie di aree tutelate per legge dalla "ex Legge Galasso 1985")		
Territori contermini a laghi (entro 300 m)		
Corsi d'acqua e sponde (entro 150 m)		
Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini oltre 1200 m slm)		
Ghiacciai		
Foreste e boschi		
Usi civici		
Zone umide		
Zone d'interesse archeologico		
Vincoli ex art 136 -157 DLGS 42/2004 (vincoli individuati e cartografati puntualmente: " decreti ministeriali " e " ex Galassini 1985 ")		
Eventuali beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale		
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PPR		
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTR		
Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTCP		
Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI)		
Classificazione idro-geologica da PRG adeguato al PAI		
Classificazione acustica o eventuali accostamenti critici		
Capacità d'uso del suolo (indicare la classe)		
Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile		
Fasce di rispetto degli elettrodotti		
Fasce di rispetto cimiteriali		
.....		

2.3 Analisi degli effetti

Quadro analitico degli effetti

Con riferimento alle componenti ambientali interessate dall'ambito e dai contenuti del SUE (prime due colonne a sinistra), individuarne e descriverne gli effetti sulla base dei criteri illustrati nelle note per la compilazione (tre colonne sulla destra).

COMPONENTE AMBIENTALE	RILEVANZA PER IL SUE		DESCRIZIONE DELL'EFFETTO	GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DELL'EFFETTO	MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
	SI	NO			
ARIA E FATTORI CLIMATICI					
ACQUA					
SUOLO E SOTTOSUOLO					
PAESAGGIO E TERRITORIO					
BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA					
BENI STORICI, CULTURALI E DOCUMENTARI					
RIFIUTI					
RUMORE					
ENERGIA (produzione e consumo)					
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA					
ASSETTO SOCIOECONOMICO					
.....					

Produrre eventuali elaborati grafici, normativi e fotografici, a supporto di quanto sopra illustrato

(seguono: "Note per la compilazione del quadro degli impatti")

Note per la compilazione del quadro degli effetti:

Descrizione dell'effetto: devono essere definite le caratteristiche degli effetti, correlati alle singole componenti ambientali, valutandone:

- la probabilità;
- la durata;
- la frequenza;
- la reversibilità;
- i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- l'eventuale carattere cumulativo;
- l'entità ed estensione nello spazio, anche in relazione al valore e alla vulnerabilità della componente ambientale impattata;
- l'impatto su aree e paesaggi protetti (da normativa locale, regionale o nazionale).

Grado di significatività: in relazione alla descrizione dell'effetto e alle caratteristiche rilevate, deve essere attribuito un giudizio sintetico, anche sulla base dei costi delle opere da realizzare, riportati nella Scheda quantitativa dei dati del piano.

Per esempio: basso, medio, alto.

Misure di mitigazione: nel caso di effetti è già possibile indicare eventuali azioni inserite nel SUE al fine di ridurre la significatività dell'impatto.

Per esempio: in caso di possibili impatti sul clima acustico di un'infrastruttura viaria, indicare come il PEC preveda adeguate barriere di isolamento acustico.

Specificare l'elaborato del PEC (grafico e normativo, aggiungendo espressamente i rimandi normativi delle NdA del PEC o altro) in cui tali misure compaiono.

Misure di compensazione: indicare azioni inserite nel SUE al fine di bilanciare e risarcire quegli impatti che non possono essere evitati o mitigati.

Per esempio: il PEC prevede interventi di rinaturalizzazione di aree dimesse o la riqualificazione naturalistica di aree degradate, per compensare interventi di urbanizzazione che prevedono consumo di suolo.

Specificare l'elaborato del PEC (grafico e normativo, aggiungendo espressamente i rimandi normativi delle NdA del PEC o altro) in cui tali misure compaiono.

Ad esempio, nel caso di un PEC per la realizzazione di un'area residenziale, che sia localizzato nelle vicinanze e a monte di un SIC che interessa un corso d'acqua, nonché in prossimità di un punto panoramico, la tabella andrebbe compilata come segue, quantificando quando possibile effetti e mitigazioni previste:

COMPONENTE AMBIENTALE	RILEVANZA PER IL PEC		DESCRIZIONE DELL'EFFETTO	GRADO DI SIGNIFICATIVITA' DELL'EFFETTO	MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
	SI	NO			
BIODIVERSITA'	x		Possibili interferenze con il corso d'acqua presente nel SIC, soprattutto nella fase di cantiere. Pertanto l'effetto sarà probabile, di breve durata, non frequente, reversibile con attenzioni, senza rischi per la salute umana, di piccola entità ma che agisce su un'area SIC molto vulnerabile.	MEDIO	Evitare immissioni dirette nel corso d'acqua sia in fase di cantiere che a regime. Evitare la realizzazione degli interventi nel corso d'acqua durante i periodi riproduttivi della fauna fluviale. Inserire nelle norme di attuazione le indicazioni da rispettare in fase di realizzazione delle opere.

<p>PAESAGGIO E PERCEZIONE VISIVA</p>	<p>x</p>	<p>Possibili interferenze visive e percettive dal punto panoramico a monte dell'intervento. Pertanto l'effetto sarà probabile, permanente, non frequente, irreversibile, senza rischi per la salute umana, di elevata entità.</p>	<p>ALTO</p>	<p>Limitazione dell'altezza degli immobili, scelta tipologica e dei materiali coerente con il contesto e attenta distribuzione degli spazi pubblici, considerando il punto di vista dal quale si percepisce l'intervento. Indicare riferimento alle NdA e agli elaborati planovolumetrici prodotti.</p>
--------------------------------------	-----------------	---	--------------------	---

2.4 Possibile individuazione di ulteriori azioni di sostenibilità ambientale

Indicare eventuali azioni con finalità ambientali atte a migliorare la sostenibilità ambientale complessiva del SUE, cioè azioni non previste da specifici provvedimenti normativi e diverse dalle misure di mitigazione e compensazione che contribuiscano a migliorare la performance ambientale degli interventi previsti dal SUE (*quali, ad esempio i pannelli fotovoltaici, il riutilizzo delle acque bianche, l'uso della bio-edilizia, l'uso dei materiali riciclati, favorire la permeabilità del suolo, favorire la reversibilità dell'uso del suolo, etc.*)

2.5 Considerazioni conclusive:

Descrivere in sintesi i risultati delle analisi effettuate riportando una valutazione complessiva in merito alla significatività degli effetti, anche tenendo in considerazione le mitigazioni o compensazioni previste.

.....

.....

.....

.....

.....